

## **ALLEGATO N. 1**

### **Riformulazione dell'art. 14 e dell'art. 27 del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.**

#### **Art. 14 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE (come era formulato in precedenza)**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il comune suddivide le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione del centocinquanta per cento della tariffa normale.
5. Le vie da considerarsi in categoria speciale sono le seguenti:
  - VIA NAZIONALE
  - VIA BERGAMO
6. Rientrano nella categoria speciale tutti i mezzi pubblicitari che si affacciano sulla via Nazionale e sulla via Bergamo inclusi quei mezzi posti nelle adiacenze ma ben visibili dalle suddette vie, indipendentemente dall'indirizzo di ubicazione.

#### **Art. 14 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE (nuova riformulazione)**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Limitatamente alle esposizioni pubblicitarie e pubbliche affissioni di carattere commerciale, il comune suddivide le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione **del cento per cento** della tariffa normale.
5. Le vie da considerarsi in categoria speciale sono le seguenti:
  - VIA NAZIONALE
  - VIA BERGAMO
6. Rientrano nella categoria speciale tutti i mezzi pubblicitari che si affacciano sulla via Nazionale e sulla via Bergamo inclusi quei mezzi posti nelle adiacenze ma ben visibili dalle suddette vie, indipendentemente dall'indirizzo di ubicazione.

#### **ART. 27 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (come era formulato in precedenza)**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale (categoria normale e categoria speciale). Le vie da considerarsi in categoria speciale sono le seguenti:

VIA NAZIONALE

VIA BERGAMO

Per le affissioni aventi carattere commerciale nelle località di cui alla categoria speciale si applica la maggiorazione del 150% della tariffa standard prevista.

3. La tariffa standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista al comma 827 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione; per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione si applica la tariffa di cui all'allegato B.
4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
6. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono indicati nel "Prospetto delle Tariffe e dei coefficienti moltiplicatori per tipologia delle occupazioni e degli impianti/mezzi pubblicitari" (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
7. I coefficienti potranno essere modificati per le annualità successive con delibera di Giunta comunale. In difetto di modifica si intendono confermate quelle vigenti.

8. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa.
9. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

#### **ART. 27 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (nuova formulazione)**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale (categoria normale e categoria speciale). Le vie da considerarsi in categoria speciale sono le seguenti:

VIA NAZIONALE

VIA BERGAMO

Per le affissioni aventi carattere commerciale nelle località di cui alla categoria speciale si applica la maggiorazione **del 100%** della tariffa standard prevista.

3. La tariffa standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista al comma 827 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione; per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione si applica la tariffa di cui all'allegato B.
4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
6. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono indicati nel "Prospetto delle Tariffe e dei coefficienti moltiplicatori per tipologia delle occupazioni e degli impianti/mezzi pubblicitari" (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
7. I coefficienti potranno essere modificati per le annualità successive con delibera di Giunta comunale. In difetto di modifica si intendono confermate quelle vigenti.
8. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa.
9. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.